

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO

CAPITOLATO DI GARA

IMPORTO PRESUNTO del servizio: € 72.151,05 calcolato applicando le commissioni del 12,00% sui RE, e del 5,00% su RCA, ai premi imponibili corrisposti dal Comune di Monterotondo

1) Ente appaltante: COMUNE DI MONTEROTONDO - Piazza Frammartino n. 4 - 00015 Monterotondo

2) Oggetto della gara:

Il Comune di Monterotondo intende procedere, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ad una gara finalizzata all’affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo per il periodo su richiamato (*determinazione dirigenziale n. 653 del giorno 04/10/2021*).

L’appalto si configura come un appalto di servizi ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e del D.Lgs. n. 209/2005, e comprende - in via principale e non esaustiva - le seguenti attività:

- Individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all’attività dell’Ente;
- Ricognizione, analisi e valutazione delle polizze attive esistenti;
- Monitoraggio costante dell’evoluzione dei rischi, affinché la situazione assicurativa dell’Ente acquisisca e mantenga nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei relativi costi;
- Attività di supporto tecnico nella predisposizione di bandi, capitolati e documenti di gara;
- Assistenza nella gestione delle polizze, con particolare riguardo ai sinistri attivi e passivi;
- Presentazione di report semestrali sullo stato dei sinistri e del programma assicurativo dell’Ente;
- Assistenza continuativa, con operatori dedicati, con riferimento a tutte le problematiche assicurative dell’Ente conseguenti alla gestione delle polizze sottoscritte;
- Formazione ed aggiornamento del personale dell’Ente incaricato alla gestione del programma assicurativo e delle attività connesse.

3) Obblighi delle parti contraenti

Il broker, nell’espletamento del servizio, si impegna a:

- svolgere il servizio nell’interesse dell’Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase, ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività dell’Ente;
- impiegare propri mezzi e risorse, provvedendo finanziariamente a tutti gli oneri necessari all’espletamento della prestazione;
- collaborare attivamente con il dirigente/responsabile del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
- presentare preliminarmente, all’inizio di ogni procedura di gara, una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche - anche di mero carattere amministrativo formale - rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici;
- gestire i sinistri ancora in fase di definizione alla data di aggiudicazione del servizio in parola e che verranno comunicati dalla stazione appaltante;
- osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Restano di esclusiva competenza dell’Ente:

- le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

L'Ente si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle polizze assicurative che la gestione del relativo contratto, disciplinata dal presente Capitolato, è affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell'offerta economica.

4) Costo del servizio

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri né presenti e né futuri per l'Amministrazione, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi.

Importo presunto del servizio: € 72.151,05 per il periodo triennale dell'appalto, calcolato applicando le commissioni del 12,00% sui RE e del 5,00% su RCA ai premi imponibili corrisposti dal Comune di Monterotondo.

Ramo	Premio imponibile	Aliquota	Provvigione
Kasko	1.928,64	12%	231,44
LM Auto	6.982,60	5%	349,13
RCTO	139.229,50	12%	16.707,54
All Risks Property	22.004,10	12%	2.640,49
Infortuni	2.219,51	12%	266,34
Tutela legale	24.848,27	12%	2.981,80
RC Patrimoniale	7.280,16	12%	873,62

Situazione assicurativa:

Le polizze assicurative dell'Ente, attualmente in corso, da considerare quale base di riferimento per la Formulazione delle proposte, sono le seguenti:

Ramo	Compagnia	Scadenza	Premio Annuo Lordo
Kasko Amm.ri/Dip.	UnipolSai Ass.ni Spa	30/09/2024	€ 2.189,00
Libro Matricola RCA-CVT	Nobis Ass.ni Spa	30/09/2024	€ 8.832,96
RCTO	UnipolSai Ass.ni Spa	30/09/2024	€ 170.208,00
All Risks Property	Cattolica Assicurazioni	30/09/2024	€ 26.900,00
Infortuni	UnipolSai Ass.ni Spa	30/09/2024	€ 2.275,00
Tutela Legale	UnipolSai Ass.ni Spa	30/09/2024	€ 27.954,30
R.C. Patrimoniale	XL Ins. Company SE	30/09/2024	€ 8.900,00

5) Durata dell'affidamento

Il presente affidamento avrà la durata di **anni 3 (tre) con decorrenza dal provvedimento di aggiudicazione definitiva ai concorrenti**, e potrà essere ripetuto ad insindacabile giudizio dell'Ente, per un periodo massimo eguale a quello originario, senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta condizione si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

È facoltà della Stazione Appaltante, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, stabilire una proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), alle medesime condizioni previste dal presente capitolato.

6) Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione pari al 10% del valore del contratto, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia sarà costituita da polizza fideiussoria a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 01.09.1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

7) Condizioni e termini di pagamento

Il pagamento dei premi delle polizze assicurative dell'Ente, previa attestazione di regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, nonché la verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) da parte della Stazione Appaltante, avverrà a favore delle Compagnie assicuratrici mediante il broker, entro i termini fissati in polizza.

Il broker contestualmente ai versamenti dei premi si impegna a rilasciare all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., il contraente deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i

movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

Il Comune potrà risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche o per gravi inadempienze dell'appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e precedenti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il Comune potrà risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi:

1. gravi e reiterati violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di tre diffide formali da parte del Comune;
2. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
3. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
4. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio concesso in appalto;

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal Codice dei Contratti. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo, ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato al Comune.

Il Comune comunicherà la risoluzione del contratto all'appaltatore mezzo PEC. In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere di:

1. fare proseguire il servizio fino al periodo di due mesi dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni;
2. in alternativa, affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto all'aggiudicatario.

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi il Comune su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

Art. 9 - Recesso unilaterale dell'Appaltatore

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune avrà facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 10 - Definizione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto, fatti salvi i tentativi di composizione bonaria della vertenza e il ricorso alla transazione ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Tivoli.

Art. 11 - Spese contrattuali e accessorie

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.